

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0223/Pres.
Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento
per la raccolta dei funghi epigei nel territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale;
VISTO il Regolamento di attuazione della medesima legge regionale 12/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/Pres. dell'1 dicembre 2000;
VISTA la deliberazione n. 1470 del 7 maggio 2002 con cui la Giunta regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopraindicato;
ATTESO CHE detta deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, 1° comma della legge regionale 12/2000 è stata sottoposta al parere vincolante della competente Commissione consiliare;
VISTO il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla quarta Commissione consiliare, nella seduta del 6 giugno 2002, in merito alla deliberazione medesima;
VISTA la deliberazione n. 2348 del 5 luglio 2002 con cui la Giunta regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare e dispone che sia data esecuzione mediante decreto del Presidente della Regione alla succitata deliberazione n. 1470/2002;

DECRETA

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Art. 1

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole «propri ospiti» sono aggiunte «, o presso abitazioni di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento».

Art. 2

All'articolo 3, comma 4 dopo le parole «non residenti» è aggiunta, di seguito, la seguente frase «Il corrispettivo previsto per i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all'AIRE è quello stabilito per i residenti in Regione.»

Art. 3

L'articolo 5 è così sostituito:

«Art. 5

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta vanno presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.
2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi Provincia o Comunità montana della Regione.
3. L'autorizzazione viene rilasciata:
 - a) a chi abbia superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda di autorizzazione, un colloquio vertente sulle seguenti materie:
 1. riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;

2. elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
 3. norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
 4. criteri di conservazione e preparazione dei funghi;
- b) a chi abbia frequentato per sei ore di lezione i corsi, sulle materie sopraindicate, di formazione di cui all'articolo 1 comma 3bis della legge regionale 12/2000, o di preparazione di cui al medesimo articolo 1 lettera q) della legge regionale 12/2000, organizzati da Province, da Comunità montane o da Associazioni micologiche regionali;
- c) a chi abbia ottenuto, anche in altre Regioni, tre permessi di raccolta negli ultimi sette anni, secondo quanto dallo stesso dichiarato con apposita autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;
- d) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.
4. Le Province e le Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, istituiscono una o più Commissioni per lo svolgimento dei colloqui. Tali Commissioni sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della Comunità montana. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.
5. Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, promuovono almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.
6. I corsi di preparazione al colloquio o di formazione che rispettivamente Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, o Associazioni micologiche regionali organizzano, almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), e 3bis della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 non possono avere durata superiore alle 6 ore di lezione.
7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000.
8. La raccolta dei funghi è consentita sino al 31 dicembre di ogni anno subordinatamente al versamento dell'importo che verrà determinato, in maniera differenziata tra residenti e non residenti in Regione, con decreto dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
9. Il versamento di cui al comma 8, per il rilascio delle autorizzazioni, va effettuato, entro il 31 maggio, a favore della Provincia o della Comunità montana che ha rilasciato l'autorizzazione secondo le modalità dalle stesse stabilite; per i rinnovi il versamento va effettuato, in ogni momento, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto assessorile che ne determina l'importo, sul conto corrente postale 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste -Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.
10. In sede di prima applicazione il termine del 31 maggio, previsto dai commi 1 e 9 rispettivamente per la presentazione delle domande di autorizzazione e per il versamento dei relativi importi, è fissato al 30 giugno».
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 24 luglio 2002